# COMMISSIONE V

# DIFESA

## XLVII.

# SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

## INDICE

PAG.

**Disegni di legge** (*Discussione e approvazione*):

Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dello Esercito. (*Modificato dalla IV. Commissione permanente del Senato*). (1163-B) . . . . . 341

PRESIDENTE . . . . . 341, 342

GEUNA, *Relatore* . . . . . 341

Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della categoria cannonieri, specialità montatori artificieri. (1262). (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) . . . . 342

PRESIDENTE . . . . . 342

BOSCO LUCARELLI, *Relatore* . . . . . 342

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 342

**La seduta comincia alle 9,30.**

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1163-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dalla Commissione del Senato che ha introdotto un emendamento aggiuntivo.

Invito il relatore, onorevole Geuna, ad illustrare l'emendamento del Senato.

GEUNA, *Relatore*. Il comma aggiuntivo inserito dal Senato all'articolo 1 reca:

« In deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 23 gennaio 1940, numero 161; è data facoltà al Ministro della difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che compiranno il diciassettesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo il concorso, purché siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti ».

La proposta del Senato, come si vede, ha lo scopo di contribuire al ringiovanimento dei quadri dei nostri futuri ufficiali. Si tratta di una disposizione che tende a facilitare l'afflusso di giovani all'Accademia militare e quindi do il mio parere favorevole a questa aggiunta pregando i colleghi di volerla approvare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della categoria cannonieri, specialità montatori artificieri. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1262).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della categoria cannonieri, specialità montatori artificieri.

Invito il relatore onorevole Bosco Lucarelli, a svolgere la relazione.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo unico di questo disegno di legge, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato in sede deliberante il 3 maggio corrente, si propone di riparare ad una grave ed ingiusta sperequazione che nell'applicazione delle norme legislative che ora regolano l'avanzamento, si è venuta a determinare tra i sottufficiali della marina militare.

Nel 1942, con determinazione ministeriale, venne istituita per esigenze di servizio, nella categoria cannonieri, la specialità dei montatori artificieri, affidando ad essi le mansioni che avevano i capo-tecnici artificieri.

L'organico complessivo fu stabilito in 35 elementi che furono scelti fra i migliori delle altre categorie. Era chiaro fin da principio che per i particolari scopi a cui la specialità era destinata, i sottufficiali ad essa appartenenti avrebbero dovuto svolgere la loro opera prevalentemente a terra, ma non si pensò a predisporre un provvedimento legislativo che agli effetti dell'avanzamento li dispensasse dall'obbligo di imbarco.

È avvenuto perciò che questi sottufficiali, scelti come si è detto fra i migliori, ed impiegati in lavori delicati e pericolosi, quale – tra gli altri – il ricupero del munizionamento residuato nei depositi e nelle batterie, essendo stati, per esigenze di servizio, in destinazione a terra, siano in condizioni di inferiorità rispetto ai loro compagni di corso, non avendo compiuto il periodo minimo di imbarco, che per l'articolo 66 testo unico 18 giugno 1931, n. 914, è condizione necessaria per concorrere all'avanzamento.

Con la legge che si propone alla nostra approvazione, i sottufficiali in parola vengono esentati dalla condizione dell'imbarco agli effetti dell'avanzamento, limitando però tale esenzione ai soli gradi di 1ª, 2ª, e 3ª classe.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari ed ha avuto il parere favorevole del Consiglio superiore di marina. Ve ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe appartenenti alla categoria cannonieri, specialità « montatori-artificieri », sono esenti, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto dall'articolo 66 del testo unico sull'addestramento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testè esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sui disegni di legge:

« Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ». (1163-*B*)

Presenti e votanti . . . . 26
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . . . 24
Voti contrari . . . . . 2

(*La Commissione approva*).

« Esenzione dell'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della categoria cannonieri, specialità montatori artificieri. (1262) ».

Presenti e votanti. . . . . 26
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . . . 24
Voti contrari . . . . . 2

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Azzi, Bellavista, Bettinotti, Bettiol Francesco Giorgio, Bosco Lucarelli, Carron, Cavalli, Cecconi, Chatrian, Coppi Alessandro, Codacci Pisanelli, Cuttitta, Fadda, Geuna, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Pietrosanti, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Spiazzi, Trimarchi, Valandro Gigliola, Vocino.

**La seduta termina alle 11,15.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI